

Massimale INAIL non previsto per i lavoratori autonomi dello spettacolo

La circolare dell'istituto n. 25/2026 analizza le retribuzioni imponibili dei soggetti assicurati

/ Fabrizio VAZIO

La circ. n. [25/2026](#) dell'INAIL, oltre a illustrare le retribuzioni dei soggetti assicurati, sottende alcune questioni relative all'**obbligo assicurativo** delle figure interessate.

Prendendo ad esempio i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello **spettacolo**, la circolare in commento si limita a ricordare che, dal 1° gennaio 2022, tali lavoratori sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL, precisando altresì che per tali soggetti vi è un minimale giornaliero pari a 58,13 euro.

Nella circolare non vi è traccia di un **massimale di imponibile**, che non è effettivamente previsto per tali soggetti.

Si tratta di un aspetto di rilievo per i committenti perché i lavoratori autonomi dello spettacolo possono percepire un compenso anche molto elevato; in tal caso dovrà quindi essere denunciata la **retribuzione effettiva** poiché non è previsto un massimale.

Con riferimento, invece, ai soggetti che effettuano prestazioni con introiti assai modesti, va ricordato che nell'ambito della tutela afferente i lavoratori autonomi dello spettacolo sono assicurati anche i seguenti soggetti ove svolgano **esibizioni musicali dal vivo** in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche:

- giovani fino a 18 anni;
- studenti fino a 25 anni;
- soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni;
- coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.

Tali soggetti sono esclusi dalla tutela INPS ove non superino i **5.000 euro** di compensi annuali ma sono, invece, assicurati INAIL indipendentemente dall'importo percepito "non potendosi evidentemente discriminare la copertura assicurativa conseguente a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale in base alla retribuzione annua lorda percepita dall'interessato" (circ. INAIL n. [11/2022](#)).

È da ricordare pure che i committenti devono assicurare anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicale che invece presso l'INPS assolvono in proprio al

pagamento della contribuzione.

Altra interessante questione sottesa alla circolare è quella relativa all'applicabilità del **salario di ragguglio**. Esso è pari al minimale di rendita ed è previsto solo ove non sia applicabile una retribuzione convenzionale e non vi sia una retribuzione effettiva.

La circolare ricorda che il salario di ragguglio è applicabile ai soci e collaboratori non artigiani per cui non sia fissata una retribuzione a livello provinciale; a tale riguardo va ricordato come i professionisti che assistono le aziende debbano verificare la **vigenza** di tali imponibili nelle diverse province.

La circolare non cita peraltro l'obbligo di adottare la retribuzione di ragguglio per i soggetti che non hanno di per sé obbligo assicurativo ma lo acquisiscono perché effettuano la funzione di **tutor** nei confronti di stagisti o apprendisti: si pensi al titolare di ditta individuale commerciale o al libero professionista. Per tali soggetti è previsto l'obbligo assicurativo, ma non vi è una retribuzione di legge per cui è applicabile la retribuzione di ragguglio, ovvero il minimale di rendita.

La circolare si occupa altresì dell'imponibile **dei rider** che effettuano attività in qualità di lavoratori autonomi. Si ricorda che fin dal 2020 tali soggetti sono entrati in tutela assicurativa INAIL ma è da ricordare che in sede di eventuale ispezione il funzionario di vigilanza non si limiterà a verificare se è stato denunciato l'imponibile previsto ma esaminerà il rapporto anche dal punto di vista della qualificazione (dato che la giurisprudenza ha spesso disconosciuto la qualifica di lavoratori autonomi per tali soggetti).

In particolare, ove si tratti di collaborazione organizzata dal committente ex [art. 2](#) comma 1 del DLgs. 81/2015, vale a dire una **collaborazione etero-organizzata**, si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato. L'imponibile sarà, alla luce della circolare INAIL n. [40/2025](#), quello riferito alle retribuzioni previste dal **contratto collettivo nazionale** individuato come applicabile; rimarrà ovviamente ferma, nel caso di riqualificazione contrattuale operata in via ispettiva, la possibilità di ricorso al Comitato regionale per i rapporti di Lavoro ex [art. 17](#) del DLgs. 124/2004.